

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |   |  |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente   |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Avv. Maria Elisabetta Contino                 | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Dott. Mario Blandini                          | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Avv. Guido Sagliaschi                         | Membro designato dal C.N.C.U. (Estensore)              |

nella seduta del 14 luglio 2011 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

### FATTO

La controversia attiene alla legittimità di talune operazioni a valere su due conti correnti e su due depositi titoli cointestati a un cliente dell'intermediario convenuto deceduto il 15.10.2008 e dante causa, tra gli altri, del ricorrente. Più precisamente si ha riguardo: (a) ad un conto corrente con saldo creditore di € 1.889,30 e ad un collegato deposito titoli, cointestati con il ricorrente e un altro soggetto; (b) ad un secondo conto corrente con saldo creditore di € 18.345,08 cointestato con la moglie e un'altra persona diversa da quella cointestataria del primo conto e un collegato deposito titoli cointestato con la moglie; (c) alcuni fondi comuni di investimento intestati al solo de cuius per un controvalore complessivo di € 12.349,09.

Dopo aver ricevuto dall'intermediario la documentazione richiesta, con note del 31.8.2009 e del 18.1.2010, il ricorrente contesta alla banca tre operazioni dell'1.4.2008, del 16.10.2006 e del 26.4.2006, che la moglie del de cuius avrebbe fatto a valere sui rapporti contrattuali di pertinenza del ricorrente stesso "senza legittimazione alcuna". Inoltre, con riferimento all'operazione del 26.4.2006 viene richiesta nuovamente "la relativa documentazione in ordine al richiedente", che la banca non era stata in grado di fornire.

La banca resistente riscontra i reclami del ricorrente con lettera del 19.4.2010, senza tuttavia fornire alcun riferimento in ordine alle operazioni contestate; si limita solamente ad osservare che, in caso di controversia tra eredi, "non è possibile determinare se uno o l'altro erede abbia subito danni provocati dalla condotta altrui ... fino a che non siano state stabilite le relative quote e non si sia conclusa la divisione dell'intero patrimonio ereditario. Le operazioni di divisione, infatti, consentono normalmente agli eredi di compensare fra loro eventuali "operazioni in acconto", eventualmente effettuate".

Nel secondo semestre del 2010, il ricorrente – ora in qualità di cointestatario ora in qualità di erede del de cuius – invia diversi ulteriori reclami all'intermediario convenuto (lettere del 30.8.2010, del 31.8.2010, del 3.9.2010 e del 18.11.2010) in cui contesta il



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

“*depauperamento*” dei due conti correnti cointestati al *de cuius* da parte di “*persona estranea a[i] rapport[i] contrattual[i]*”. Con tali reclami – che in parte si sovrappongono rispetto a quelli dell’agosto 2009 e del gennaio 2010 e che non sempre contengono una chiara rappresentazione dei fatti e delle operazioni contestate – il ricorrente formula richieste sia restitutorie sia risarcitorie, per un ammontare complessivamente superiore a € 300.000,00, nonché ulteriori richieste di documentazione.

Con il ricorso il ricorrente, nel fare riferimento alla corrispondenza intercorsa nella fase del reclamo, chiede: (a) “*come cointestatario ... la restituzione della somma pari al 33,33% di [sua] competenza non più disponibile perché ... prelevata da persona estranea al rapporto [e] quantificata in € 100.000,00 + interessi + € 20.000,00, per danno finanziario e morale*”; (b) “*come erede ... il ripristino della somma di € 10.000,00 (vedi testamento) sul c/c ...20’ + interessi + € 2.000,00 di danno totale ... perché tale somma non è più disponibile dopo il prelevamento illecito operato da persona estranea al c/c*”. Successivamente, con lettera del 17.11.2010, il ricorrente limita la propria iniziale richiesta a complessivi € 100.000,00 (€ 90.000,00 come cointestatario ed € 10.000,00 come erede); ciò a seguito di nota della Segreteria Tecnica dell’ABF al ricorrente (lettera n. 827780/10 del 3.11.2010), con la quale si ricordava che l’ABF è competente a decidere su controversie di valore non superiore a € 100.000,00 e si chiedeva di “*valutare l’opportunità di regolarizzare il ricorso, riconducendo l’importo della richiesta entro il suddetto limite di Euro 100.000,00*”.

Nelle proprie controdeduzioni la banca solleva una serie di eccezioni preliminari.

Anzitutto, viene sollevata un’eccezione di improcedibilità in quanto l’entità delle richieste supera il valore di € 100.000,00; più specificamente, la banca sottolinea come la riduzione delle istanze del ricorrente a seguito della richiesta di regolarizzazione della Segreteria Tecnica sia di “*carattere evidentemente strumentale*”, in quanto il ricorrente ha modificato “*non la sostanza, ma esclusivamente l’entità delle proprie richieste*”, e osserva che “*non si comprende ... come il [ricorrente] intenda limitare la quantificazione economica delle proprie richieste senza procedere anche ad una ridefinizione dei capi della domanda proposta*”.

In subordine, l’intermediario sottolinea “*l’assoluta indeterminatezza e indeterminabilità del petitum*”, in quanto non è stato fornito “*alcun parametro idoneo ad individuare la natura e la tipologia delle transazioni*” contestate. In particolare, “*sulla base della documentazione pervenuta ... non risulta che il ricorrente abbia allegato al ricorso ... altra documentazione utile a dettagliare con maggiore e necessaria chiarezza il ventaglio delle proprie richieste*”.

In ulteriore subordine, ipotizzato che le contestazioni riguardino le operazioni già contestate nei primi reclami dell’agosto 2009 e del gennaio 2010 (operazioni del 26.4.2006, del 16.10.2006 e dell’1.4.2008), la resistente solleva un’ulteriore eccezione di improcedibilità, per incompetenza *ratione temporis*, con riferimento alle prime due operazioni, in quanto anteriori all’1.1.2007.

Nel merito, la banca controdeduce solo in ordine all’ultima operazione dell’1.4.2008, osservando in particolare che tale transazione sarebbe stata posta in essere dopo la morte del dante causa (circostanza non vera) e che il ricorrente giustificerebbe le proprie istanze in qualità di erede, con la conseguenza che “*la presunta lesione della quota di eredità lamentata dal ricorrente non p[uò] essere accertata prima del perfezionamento dell’inventario dell’asse ereditario e della conseguente individuazione delle quote spettanti ai singoli eredi*”.

Si osserva infine che il 22.2.2011 perviene ulteriore ricorso (n. 161367/10) del medesimo ricorrente nei confronti del medesimo intermediario avente ad oggetto i medesimi rapporti di conto corrente di cui al ricorso in esame. Con tale secondo ricorso, il ricorrente chiede: (a) “*come erede*”, con riferimento al primo dei conti correnti citati, “*la documentazione sottoscritta e dettagliata di tutti movimenti bancari effettuati dalla data del 15-10-2008, data*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*del decesso, al 12-03-2009, data del blocco”; (b) “come erede”, con riferimento a entrambi i citati conti correnti, “la restituzione ... di € 51.000,00 + 4 cedole [per] € 2.500,00 + € 5.000,00 [per] danno morale”; e (c) che “sia annullata la richiesta di attestazione del coniuge [di cui] alla lettera ... del 19-04-2010”. Nelle controdeduzioni al secondo ricorso, la banca fa espresso riferimento a quelle già prodotte con il primo ricorso e solleva una ulteriore eccezione preliminare di improcedibilità con riferimento alle istanze restitutorie e risarcitorie in quanto “del tutto coincident[i] e quindi ricompres[e] nella materia del contendere del precedente ricorso”. Con riguardo alla richiesta di documentazione, invece, la resistente ritiene che le richieste del ricorrente “non consent[ano] di individuare in modo univoco l’oggetto delle richieste documentali avanzate dal ricorrente”, dichiarandosi disponibile a fornire la documentazione “purché il [ricorrente] possa fornire chiare indicazioni ai fini dell’individuazione delle operazioni di suo interesse, in modo da consentire ricerche mirate presso gli archivi documentali della Banca, e a condizione che egli costituisca presso la filiale un deposito vincolato per sostenere le spese connesse alle attività di ricerca e produzione dei duplicati della documentazione, così come previste dai Fogli Informativi in vigore”.*

## DIRITTO

Preliminarmente, occorre rilevare che il ricorrente ha inviato all’ABF due ricorsi contro il medesimo intermediario – ricorso n. 745429/10 pervenuto il 4.10.2010 e ricorso n. 161367/11 pervenuto il 22.2.2011 – facenti entrambi riferimento ai medesimi rapporti di conto corrente originariamente cointestati al *de cuius* del ricorrente e aventi entrambi ad oggetto la contestazione di alcune (invero non ben identificate) operazioni a valere sui predetti conti correnti a partire dall’anno 2006.

In considerazione della perfetta identità delle parti in causa e della sostanziale sovrapposizione, se non perfetta identità, dei fatti posti a fondamento delle domande formulate dal ricorrente nei due ricorsi, il Collegio ritiene che i due ricorsi debbano essere riuniti e dunque trattati unitamente. Peraltro, il Collegio ritiene che almeno in parte coincida anche il *petitum* dei due ricorsi, oltre alla *causa petendi*.

Ciò premesso, passando all’esame delle eccezioni preliminari di improcedibilità del ricorso e inammissibilità delle domande sollevate dall’intermediario convenuto nell’ambito dei due procedimenti, il Collegio ritiene che meriti accoglimento l’eccezione preliminare di incompetenza per valore. A tale proposito, rileva in particolare il fatto che il secondo ricorso sia stato presentato soltanto a seguito della richiesta di regolarizzazione inviata dalla Segreteria Tecnica al ricorrente in quanto originariamente il valore del primo ricorso era senza alcun dubbio superiore a € 100.000,00, limite massimo di competenza dell’ABF. In questa prospettiva, la presentazione del secondo ricorso appare come un tentativo da parte del ricorrente di frammentare le proprie richieste restitutorie e risarcitorie, finalizzato a eludere il limite massimo di valore.

I ricorsi sono dunque improcedibili, in quanto eccedono, unitamente considerati, il limite massimo di valore che delimita la competenza dell’ABF ai sensi dell’art. 4, Sezione I delle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari” emanate nel giugno 2009 dalla Banca d’Italia, secondo cui “Se la richiesta del ricorrente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, la controversia rientra nella cognizione dell’ABF a condizione che l’importo richiesto non sia superiore a 100.000,00 euro”.

Per completezza, pur ritenendo assorbente l’accoglimento dell’eccezione di improcedibilità per incompetenza per valore dell’ABF, il Collegio conclude osservando che anche le ulteriori eccezioni preliminari di improcedibilità del ricorso o di inammissibilità delle



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

domande avrebbero meritato accoglimento. Da un lato, infatti, è vero che il contenuto dei ricorsi non pare sufficientemente determinato, né con riguardo all'identificazione delle operazioni oggetto di contestazione, né con riguardo alle domande restitutorie e risarcitorie; ciò ancor di più a seguito della riformulazione delle domande successivamente alla richiesta di regolarizzazione inviata al ricorrente dalla Segreteria Tecnica. Dall'altro lato, difetta certamente la competenza dell'ABF sotto un profilo temporale in relazione a tutte le operazioni antecedenti al 1° gennaio 2007, che invero appaiono predominanti sia per numero che per valore.

**P.Q.M.**

**Il Collegio, considerato che il ricorso è da riunire con il ricorso n. 161367 del 22.2.2011 perché tali ricorsi hanno la medesima "causa petendi" e il medesimo convenuto, dichiara la non procedibilità del ricorso.**

**IL PRESIDENTE**

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO